

N. 5.015 di Repertorio

N. 3.139 di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici luglio duemilaventi, in Firenze, piazza del Duomo n. 10, presso il Palazzo Guadagni Strozzi Sacratì, in una sala al piano primo

16 luglio 2020

Avanti a me Dottor **Niccolò Turchini Notaio** in Firenze, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze Prato e Pistoia,

alla presenza dei signori:

- Ferrari Roberto, nato a Taormina (ME) il 26 ottobre 1981, ivi residente via Dietro La Noce n. 13;

- Compagnino Alessandro, nato a Firenze il 13 dicembre 1959, ivi residente Via del Pellegrino n. 51;

testimoni a me noti ed idonei come essi mi confermano

è presente

- Rossi Enrico, nato a Bientina il 25 agosto 1958 domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente non in proprio ma quale Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante della "**REGIONE TOSCANA**" con sede in Firenze, Palazzo Guadagni Strozzi Sacratì, Piazza Duomo n. 10, codice fiscale **01386030488**, a quanto appreso legittimato ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 20/2008 in esecuzione della delibera del Consiglio Regionale n. 81 del 18 dicembre 2019, modificata dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 23 giugno 2020, nonché della L.R. 65/2019 e delle delibere della Giunta Regionale n. 788 del 29 giugno 2020 e n. 831 del 6 luglio 2020 efficaci a norma di legge anche in considerazione della citata deliberazione 38 e della L.R. 40/2020, con parere favorevole della Seconda Commissione Consiliare in data 18 giugno 2020 ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della L.R. 20/2008 e 9 luglio 2020 (determinazione n. 44) ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 5/2008 cui ha fatto seguito Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 14 luglio 2020.

E' inoltre presente:

- **ROSATI Claudio**, nato a Pistoia il 24 giugno 1949, codice fiscale RSTCLD49H24G713W, residente a Pistoia, via Piero Della Francesca n. 9.

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo mi chiedono di ricevere il presente atto con cui convengono quanto segue.

ARTICOLO 1

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 2 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 e della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2020 (NADEFR) approvata con Delibera di Consiglio regionale della Toscana n. 81 del 18 dicembre 2019, modificata dalla deliberazione di Consiglio Regionale n. 38 del 23 giugno 2020 "DEFR 2020. Integrazione alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2020", la Regione Toscana (di seguito denominata anche "Regione") in qualità di Fondatore, conviene di costituire la "FAF TOSCANA - FONDAZIONE ALINARI PER LA FOTOGRAFIA" (di seguito denominata anche "Fondazione") per la gestione del "patrimonio Alinari" nelle sue diverse articolazioni e componenti: patrimonio documentario cartaceo, comprendente la biblioteca e l'archivio cartaceo;

materiali, attrezzature e strumentazione tecnica, ivi inclusa la stamperia d'arte; archivio digitale, con relative banche dati, sistemi di gestione e di stoccaggio; marchi e i diritti d'uso delle immagini in qualsiasi formato riprodotte.

ARTICOLO 2

REGISTRATO a FIRENZE

il 17/07/2020

n. 25014

serie 1T

Euro 200,00

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
2. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali.
3. La Fondazione ha sede in Firenze, salva la possibilità di stabilire, per svolgere, in via accessoria o strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, funzioni operative e attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
4. I Componenti danno atto che per la costituzione della Fondazione verrà richiesta l'iscrizione nel registro regionale delle Persone Giuridiche secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), dalla legge regionale 24 aprile 2001 n. 19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 ("Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private") e dal D.P.G.R. 31/R/2001 (Regolamento di attuazione della L.R. 24 aprile 2011, n.19 in materia di persone giuridiche private).

ARTICOLO 3

1. La Fondazione opera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) e dalla Legge Regionale 21/2010 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali, nel rispetto delle norme, degli indirizzi e degli standard definiti dalla Regione Toscana e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo.
2. La Fondazione viene costituita per promuovere una diffusa cultura dell'immagine fotografica, a partire dalla gestione del "patrimonio Alinari" come definito al comma 1 del precedente articolo.
3. La Fondazione, mediante la gestione unitaria del "patrimonio Alinari" ad essa affidato, persegue le seguenti finalità:
 - a) la conservazione, preservando l'autentico valore storico-culturale e l'integrità fisica del 'patrimonio Alinari', nonché assicurandone le migliori condizioni di custodia e conoscenza;
 - b) la gestione e la valorizzazione, favorendo una ampia e consapevole fruizione del 'patrimonio Alinari', anche attraverso la cessione dei diritti d'uso sulle immagini, e mediante la costituzione di un Museo regionale della fotografia, e organizzando attività di educazione e di formazione, di studio, di ricerca e di restauro, anche in collaborazione con istituzioni e artisti;
 - c) la comunicazione e la promozione del "patrimonio Alinari", anche al fine di favorire una ampia conoscenza delle tecniche, dei mezzi, dei soggetti, degli stili, delle scuole, degli artisti, delle indagini critiche che hanno caratterizzato la storia della fotografia, in Italia e all'estero, operando anche mediante iniziative editoriali, performative e di dibattito pubblico per alimentare il confronto nella società sul ruolo della fotografia come linguaggio della modernità e veicolo di coesione sociale.
4. La Fondazione, al fine di rendere noti gli obiettivi di valorizzazione e le relative modalità attuative, può elaborare e sviluppare piani strategici di sviluppo culturale, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 42/2004.
5. La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi, può svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 4 dello Statuto.

ARTICOLO 4

La Fondazione opera nell'osservanza delle norme contenute nello Statuto che viene allegato a quest'atto come sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), ed è da intendere come qui integralmente riportato.

ARTICOLO 5

1. Costituisce il fondo di dotazione della Fondazione di cui all'art. 22 dello Statuto: il conferimento in denaro da parte del Fondatore Regione Toscana per Euro 50.000,00 (cinquantamila) - prenotazione n. 2020103 a valere sul capitolo 62616 del bilancio di previsione 2020/2022 (duemilaventi/duemilaventidue) annualità 2020 (duemilaventi) - da versarsi entro il 31 ottobre 2020 (trentuno ottobre duemilaventi) sul conto corrente della Fondazione che verrà comunicato da parte dell'Amministratore Unico una volta ottenuto il Codice Fiscale.
2. La Regione partecipa altresì al fondo di gestione con un apporto in denaro pari a Euro 600.000,00 (seicentomila) per l'annualità 2021 (duemilaventuno) e 600.000,00 (seicentomila) per l'annualità 2022 (duemilaventidue).
3. Per i periodi successivi al biennio 2021 - 2022, la determinazione del fabbisogno economico finanziario della Fondazione sarà determinata con successivo atto, sulla base delle risultanze dell'aggiornamento del Piano strategico di sviluppo culturale di cui alla DGR 181/2020 e della connessa analisi di sostenibilità economica.

ARTICOLO 6

1. Sono membri della Fondazione, come previsto e disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 dello Statuto:
2. Fondatori;
3. Sostenitori;
4. Aderenti.

ARTICOLO 7

1. Sono Organi della Fondazione, come definiti e regolati nello Statuto:
 - Presidente;
 - Assemblea;
 - Consiglio di Amministrazione;
 - Comitato Scientifico;
 - Revisore Unico
2. È prevista la nomina di un Direttore, individuato attraverso selezione pubblica mediante procedura comparativa e nominato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Al fine di consentire l'immediata operatività della Fondazione, le funzioni di amministrazione e gestione della medesima, oltre alla sua rappresentanza legale, spettano ad un AMMINISTRATORE UNICO individuato dal Fondatore Regione Toscana con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 95 del 14 luglio 2020, nella persona di CLAUDIO ROSATI il quale dovrà presentare l'iscrizione nel registro regionale delle Persone Giuridiche secondo quanto previsto dall'art. 2, c. 4 del presente atto.
4. Il predetto Amministratore unico resterà in carica fino alla nomina del Consiglio di amministrazione secondo le modalità previste dallo statuto e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (trentuno dicembre duemilaventi).
5. Il nominato Amministratore accetta la carica conferita.

ARTICOLO 8

1. Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico del Fondatore Regione Toscana, con richiesta dell'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.
2. Il presente atto viene registrato ad imposta fissa ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. 131/1986 come richiamato dall'articolo 58 del D.Lgs. 346/1990. La Fondazio-

ne provvederà alla denuncia di cui all'articolo 19 del medesimo D.P.R. 131/1986.

3. Si richiede fin da adesso l'esenzione dall'imposta ai sensi dell'articolo 3 comma 1 e 3 del citato D.lgs. 346/1990 e ai sensi dell'articolo 16 della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972.

Anche ai fini degli adempimenti pubblicitari si precisa che la sede della Fondazione è posta in Firenze, via Farini n. 8.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto, fatta eccezione per quanto allegato stante la espressa e concorde dispensa ricevutane dalle parti, presenti i testimoni ai comparenti che a mia domanda lo approvano e con me ed i testimoni lo sottoscrivono alle ore diciassette.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione, salvo quanto appare di mia mano, con inchiostro indelebile a norma di legge occupa sette pagine e parte della presente ottava di due fogli.

F.to: Enrico Rossi;

F.to: Claudio Rosati;

F.to: Roberto Ferrari;

F.to: Alessandro Compagnino;

F.to: Niccolò Turchini Notaio.

* * * * *

ALLEGATO "A" N. 5.015/3.139 di Repertorio

STATUTO

"FAF TOSCANA - FONDAZIONE ALINARI PER LA FOTOGRAFIA"

ARTICOLO 1

Natura, denominazione, oggetto e sede

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 2 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 e della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2020 (NADEFR) approvata con Delibera di Consiglio regionale della Toscana n. 81 del 18 dicembre 2019, modificata dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 23 giugno 2020, è costituita la "FAF Toscana - Fondazione Alinari per la Fotografia" (di seguito denominata anche "Fondazione"), per la gestione del "patrimonio Alinari" nelle sue diverse articolazioni e componenti: patrimonio documentario cartaceo, comprendente la biblioteca e l'archivio cartaceo; materiali, attrezzature e strumentazione tecnica, ivi inclusa la stamperia d'arte; archivio digitale, con relative banche dati, sistemi di gestione e di stoccaggio; marchi e i diritti d'uso delle immagini in qualsiasi formato riprodotte.

2. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali.

3. La Fondazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

4. La Fondazione opera, con particolare riferimento all'acquisizione di beni e servizi e alla selezione di personale, secondo procedure di evidenza pubblica.

5. La Fondazione ha sede legale in Firenze e può stabilire, altre sedi, delegazioni o uffici, in Italia e all'estero per svolgere, in via accessoria o strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, funzioni operative e attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

6. La Fondazione opera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), nel rispetto delle norme, degli indirizzi e degli standard definiti dalla Regione Toscana.

ARTICOLO 2

Finalità

1. La Fondazione viene costituita per promuovere una diffusa cultura dell'immagine fotografica, a partire dalla gestione del "patrimonio Alinari" come definito al comma 1 del precedente articolo.
2. La Fondazione, mediante la gestione unitaria del "patrimonio Alinari" ad essa affidato, persegue le seguenti finalità:
 - la conservazione, preservando l'autentico valore storico-culturale e l'integrità fisica del 'patrimonio Alinari', nonché assicurandone le migliori condizioni di custodia e conoscenza;
 - la gestione e la valorizzazione, favorendo una ampia e consapevole fruizione del "patrimonio Alinari" da parte del pubblico dei cittadini e dei turisti, anche mediante la costituzione di un Museo regionale della fotografia, e organizzando attività di educazione e di formazione, di studio e di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni e artisti;
 - la comunicazione e la promozione del "patrimonio Alinari", anche al fine di favorire una ampia conoscenza delle tecniche, dei mezzi, dei soggetti, degli stili, delle scuole, degli artisti, delle indagini critiche che hanno caratterizzato la storia della fotografia, in Italia e all'estero, operando anche mediante iniziative editoriali, performative e di dibattito pubblico per alimentare il confronto nella società sul ruolo della fotografia come linguaggio della modernità e veicolo di coesione sociale.
3. La Fondazione, al fine di rendere noti gli obiettivi di valorizzazione e le relative modalità attuative, può elaborare e sviluppare piani strategici di sviluppo culturale, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 42/2004.

ARTICOLO 3

Attività istituzionali

1. La Fondazione, per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 2 esercita e promuove, direttamente e/o indirettamente, attività culturali, artistiche, espositive, editoriali, archivistiche, documentarie, museali, didattiche, di educazione e formazione, di tutela, di ricerca, di catalogazione e restauro, di raccolta di materiali e documenti relativi alla fotografia e, più in generale, all'immagine.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione provvede a svolgere le seguenti attività:
 - a) elaborazione e sviluppo di piani strategici di sviluppo culturale;
 - b) conservazione, manutenzione e restauro del patrimonio ad essa conferito o comunque affidato in gestione, garantendone l'esposizione per la fruizione pubblica;
 - c) inventariazione e catalogazione del patrimonio ad essa conferito o comunque affidato in gestione, secondo gli standard nazionali e internazionali di riferimento;
 - d) progettazione, realizzazione e gestione di sedi museali dedicate alla storia della fotografia o alla promozione della cultura della immagine fotografica, antica o contemporanea;
 - e) gestione di risorse documentali e bibliotecarie, della fototeca, assicurandone le migliori modalità di consultazione e interrogazione, disciplinando altresì i prestiti delle opere;
 - f) organizzazione di attività e iniziative divulgative ed educative, anche mediante la realizzazione di mostre e prodotti editoriali, nonché attraverso la circolazione delle immagini, anche con scopi commerciali compatibili con le finalità di cui all'art. 2;
 - g) promozione di iniziative e progetti di formazione, studio e ricerca, anche in collaborazione con organismi di ricerca e università;
 - h) partecipazione a bandi, progetti ed iniziative coerenti con le finalità di cui all'art. 2, anche a livello internazionale.

3. La Fondazione può comunque compiere tutti gli atti e le attività che ritenga necessari ed opportuni per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali di cui al precedente articolo 2, così come potrà attivare collaborazioni con le istituzioni culturali, le società, gli enti pubblici e privati con cui ritenga funzionale cooperare sempre al fine del miglior raggiungimento delle proprie finalità.

ARTICOLO 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Nel rispetto delle finalità definite dal presente Statuto e delle disposizioni di legge, la Fondazione svolge altresì le seguenti attività strumentali, accessorie e connesse:

a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o a qualsiasi titolo posseduti o in detenzione;

b) stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la normativa vigente, accordi o contratti, senza esclusione delle ipotesi contrattuali non espressamente previste, l'acquisto di beni e servizi, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati e più in generale istituzioni pubbliche o private, senza fini di lucro, che perseguano finalità coerenti con le attività istituzionali della Fondazione e strumentali al raggiungimento degli scopi della stessa;

d) costituire ovvero partecipare a società commerciali che perseguano finalità coerenti con le attività istituzionali della Fondazione e strumentali al raggiungimento degli scopi della stessa;

e) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie funzionali alla propria attività istituzionale, anche attraverso la collaborazione con università e organismi di ricerca, realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;

f) acquisire o dismettere opere d'arte ed altri beni di valore artistico e storico al fine di costituire e gestire una propria collezione, stipulare convenzioni per la gestione di singole opere, collezioni e raccolta di opere e contratti per la vendita di servizi e svolgere attività di commercializzazione di cataloghi, di prodotti editoriali, multimediali ed audiovisivi, di fotografie e di oggettistica;

g) stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività proprie della Fondazione e per l'affidamento da parte di terzi di attività e servizi, accettare donazioni o lasciti;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività

ausiliaria, connessa, affine, complementare, aggiuntiva, utile o opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali, ricercando condizioni di equilibrio economico e finanziario.

2. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, di pubblicità degli atti e delle procedure, e adotta forme di controllo di gestione.

ARTICOLO 5

Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;

- Sostenitori;
- Aderenti.

ARTICOLO 6

Fondatore originario e Fondatori successivi

1. La Regione Toscana è socio Fondatore originario.
2. La Fondazione è aperta ad adesioni successive secondo il modello della fondazione di partecipazione.
3. Possono aderire alla Fondazione in qualità di Fondatori successivi altre pubbliche amministrazioni che contribuiscano al Fondo di dotazione e di gestione in maniera continuativa, mediante contributi in denaro, a carattere pluriennale, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal socio Fondatore originario e dagli eventuali Fondatori successivi e secondo le modalità dallo/dagli stesso/i determinate.
4. L'ammissione dei Fondatori successivi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto.

ARTICOLO 7

Sostenitori

1. Possono divenire Sostenitori persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che:
 - perseguano obiettivi coerenti con le finalità e le attività istituzionali della Fondazione e strumentali al raggiungimento degli scopi di tutela e promozione della fotografia, come risultanti dai relativi statuti, atti costitutivi o documenti assimilati;
 - contribuiscano al Fondo di dotazione e/o di gestione in maniera continuativa, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea e secondo le modalità dalla stessa determinate ovvero con un'attività di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
2. L'ammissione dei Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto, sulla base di quanto previsto dal precedente comma 1 e dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente Statuto.
3. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare lo Statuto ed i regolamenti di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

ARTICOLO 8

Aderenti

1. Possono divenire Aderenti persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che:
 - perseguano obiettivi coerenti con le finalità e le attività istituzionali della Fondazione e strumentali al raggiungimento degli scopi di tutela e promozione della fotografia, come risultanti dai relativi statuti, atti costitutivi o documenti assimilati;
 - contribuiscono una tantum al fondo di gestione, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita dall'Assemblea e secondo le modalità dalla stessa determinate ovvero con un'attività, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
2. L'ammissione degli Aderenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto, sulla base di quanto previsto dal precedente comma 1 e dal Regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente Statuto.
3. Gli Aderenti devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto ed i regolamenti di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

ARTICOLO 9

Sostenitori e Aderenti esteri

1. Possono essere nominati Sostenitori e Aderenti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni estere secondo le condizioni indicate ai commi 1 dei precedenti articoli 7 e 8 del presente Statuto e purché perseguano obiettivi coerenti con le finalità e le attività istituzionali della Fondazione e strumentali al raggiungimento degli scopi di tutela e promozione della fotografia, come risultanti dai relativi statuti, atti costitutivi o documenti assimilati.
2. L'ammissione dei Sostenitori e Aderenti esteri è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto, sulla base di quanto previsto dal precedente comma 1 e dal Regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente Statuto.
3. I Sostenitori e gli Aderenti esteri devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto ed i regolamenti di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

ARTICOLO 10

Regolamenti sul funzionamento interno della Fondazione e sull'uso degli spazi

1. Con apposito regolamento, predisposto dall'Assemblea e approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono disciplinati tutti gli aspetti inerenti al funzionamento interno della Fondazione, alle forme, modalità e misura minima di contribuzione necessaria per l'assunzione della qualifica di Sostenitore o Aderente, nonché delle cause di esclusione.
2. Con apposito regolamento, predisposto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione acquisito il parere dell'Assemblea, sono altresì disciplinate le modalità e condizioni per l'utilizzo, da parte dei Fondatori, dei Sostenitori e degli Aderenti, degli spazi gestiti dalla Fondazione, per l'esclusivo raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto.
3. Il direttore predispone, acquisito il parere del Comitato scientifico, il regolamento dei prestiti e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Eventuali altri regolamenti possono essere proposti dal Consiglio di Amministrazione, sentita l'Assemblea, e dalla stessa dall'Assemblea, sentito anche il Direttore, e vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11

Esclusione e recesso

1. L'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze di cui all'articolo 14 nei casi e con le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente Statuto.
2. Il regolamento di funzionamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente Statuto, salva la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, deve necessariamente prevedere l'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi della Fondazione.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;

- liquidazione giudiziale e/o altre procedure concorsuali, apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di liquidazione giudiziale.

4. I Sostenitori di cui all'articolo 7 e gli Aderenti di cui all'articolo 8 del presente Statuto possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.

5. Con l'esclusione ovvero il recesso decadono automaticamente coloro i quali ricoprono cariche come espressione del soggetto non più appartenente alla Fondazione.

6. I Fondatori non possono in alcun caso recedere ovvero essere esclusi dalla Fondazione.

ARTICOLO 12

Gli organi e la struttura della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea;
- il Comitato Scientifico
- il Revisore Unico.

2. La Fondazione si dota di un Direttore ai sensi dell'articolo 19 del presente Statuto.

3. L'assunzione delle cariche previste nel presente articolo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs.8 aprile 2013 n. 39, ove applicabile, e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13

Presidente

1. Il presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 14 è anche Presidente della Fondazione.

2. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione, in prima seduta, tra i suoi membri.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano.

4. Il Presidente è legale rappresentante della Fondazione e svolge i seguenti compiti:

- a)convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
- b)rappresenta la Fondazione, con potere di firma e facoltà di conferire procure e deleghe per il compimento di specifici atti o tipologie di atti;
- c)cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- d)adotta nei casi d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva alla data nella quale tali provvedimenti sono stati adottati.

ARTICOLO 14

Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre membri fino ad un numero massimo di sette.

2. Il fondatore originario Regione Toscana ha diritto alla nomina di tre membri, ai sensi dell'articolo 51 , c. 2 dello Statuto della Regione Toscana e nominati secondo le modalità previste dalla Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza

della Regione).

3. Ciascun Fondatore successivo ha diritto alla nomina di due nuovi membri, ferma restando la maggioranza dei consiglieri in capo al fondatore originario Regione Toscana.

4. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, acquisito il parere vincolante dell'Assemblea, l'aumento del numero massimo dei suoi membri qualora sia stato raggiunto il numero di due fondatori successivi.

6. I membri sono individuati tra soggetti che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

7. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta prima della scadenza del mandato, salvo revoca secondo quanto disposto dall'art. 15 l.r. 5/2008.

8. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procede alla designazione di un nuovo Consigliere, nel rispetto di quanto previsto ai commi secondo e terzo del presente articolo, che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. In caso di vacanza della maggioranza dei Consiglieri, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione si considereranno dimissionari e resteranno in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio che dovrà avvenire entro il termine massimo di novanta giorni.

9. Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

10. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti.

11. Il Consiglio è validamente costituito, con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

12. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, le modifiche statutarie, l'approvazione del Regolamento di cui all'articolo 10 del presente Statuto, l'ammissione e l'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti, l'entità dei rimborsi e della remunerazione di cui all'articolo 19 del presente Statuto, il Consiglio delibera con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, fermo le competenze dell'Autorità Governativa.

13. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora deve essere inviato ai Consiglieri, al Revisore Unico di cui all'articolo 18 del presente Statuto, e al Direttore almeno 10 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore, tramite i mezzi elettronici ritenuti idonei.

14. Su specifici argomenti possono essere sentiti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, i Sostenitori e/o gli Aderenti per una valutazione congiunta.

ARTICOLO 15

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione, ordinaria e straordinaria, ed alla gestione della Fondazione, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito delle linee generali di indirizzo, dei piani e programmi re-

lativi alle attività della Fondazione.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione è chiamato a provvedere ai seguenti compiti:

- a) nomina il Comitato Scientifico di cui all'art. 17 del presente Statuto;
 - b) delibera l'acquisto di beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività;
 - c) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;
 - d) dispone l'impiego dei fondi patrimoniali;
 - e) assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla organizzazione del lavoro, incluso il reclutamento del personale;
 - f) delibera in merito alle erogazioni da effettuare;
 - g) delibera in merito a finanziamenti e mutui, locazioni e ad ogni operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;
 - h) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione;
 - i) nomina il Direttore definendone i limiti delle competenze dell'incarico;
 - j) approva i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Direttore e acquisito il parere del Revisore unico;
 - k) determina la misura minima della contribuzione dei Fondatori successivi e le modalità della loro adesione;
 - l) delibera l'adesione dei Fondatori successivi e dispone il conferimento dei contributi di questi ultimi al fondo di dotazione e al fondo di gestione, in riferimento all'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 22, c. 7;
 - m) può deliberare l'aumento dei suoi membri secondo quanto previsto dall'articolo 14 del presente Statuto;
 - n) delibera, su proposta dell'Assemblea, l'adesione dei Sostenitori e degli Aderenti;
 - o) delibera, su proposta dell'Assemblea, l'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti;
 - p) approva i Regolamenti di cui all'articolo 10 del presente Statuto;
 - q) delibera le modifiche statutarie, anche su proposta dell'Assemblea;
 - r) elabora e approva, acquisito il parere dell'assemblea e del Comitato scientifico, le linee di indirizzo di cui all'articolo 21 del presente Statuto;
 - s) approva, acquisito il parere dell'Assemblea e del Comitato scientifico, i piani e programmi relativi alle attività della Fondazione predisposti dal Direttore sulla base delle linee di indirizzo di cui alla precedente lettera r);
 - t) approva il regolamento dei prestiti predisposto dal Direttore;
 - u) approva la relazione annuale, predisposta dal Direttore, sulle attività svolte dalla Fondazione;
 - v) delibera la misura dei compensi annui e dei rimborsi di cui all'articolo 20 del presente Statuto;
 - w) delibera lo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e la devoluzione del patrimonio, fermo le competenze dell'Autorità Governativa.
3. Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi al Presidente, ai componenti del Consiglio stesso senza oneri per la Fondazione.

ARTICOLO 16

Assemblea

1. L'Assemblea è composta un numero minimo di tre membri fino ad un massimo di sette membri.
2. Fanno parte dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione che la presiede e due membri delegati dal Fondatore originario Regione Toscana tramite

decreto del Presidente della Giunta Regionale.

3. Ciascun Fondatore successivo ha diritto, al momento dell'adesione, alla nomina di un nuovo membro.

4. I Sostenitori, nella loro collegialità, hanno diritto alla nomina di due nuovi membri.

5. Gli aderenti, nella loro collegialità, hanno diritto alla nomina di un nuovo membro.

6. L'Assemblea provvede a:

a) predisporre il regolamento sul funzionamento interno della Fondazione, di cui al comma 1 dell'articolo 10; esprimere un parere non vincolante su regolamento relativo all'uso degli spazi di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente Statuto; formulare proposte e/o pareri non vincolanti su eventuali altri regolamenti;

b) proporre le modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione;

c) esprimere un parere consultivo sulle linee di indirizzo, sui piani e sui programmi inerenti le attività della Fondazione;

d) determinare, anche annualmente, la misura minima dei contributi dei Sostenitori e degli Aderenti, anche esteri;

e) proporre al Consiglio di Amministrazione l'adesione dei Sostenitori e degli Aderenti, anche esteri.

7. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle linee di indirizzo, piani e programmi di attività, programmi e obiettivi della Fondazione.

8. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno la metà dei componenti.

Il Presidente provvede ad inviare, tramite modalità di consegna tracciata, ai Consiglieri, al Revisore e al Direttore l'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora almeno 10 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione.

9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

10. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio e le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

11. L'Assemblea dura in carica cinque anni.

ARTICOLO 17

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è formato da tre membri (oltre al direttore che partecipa alle riunioni senza diritto di voto), nominati dal Consiglio di Amministrazione, i quali individuano al loro interno, in prima seduta, il Presidente.

2. I membri sono individuati tra soggetti che, per comprovati meriti scientifici e professionali, anche a livello internazionale, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

3. Il comitato scientifico decide a maggioranza dei presenti.

4. Al Comitato scientifico spettano le seguenti funzioni:

a) esprimere un parere sulle linee di indirizzo, sui piani e sui programmi inerenti alle attività della Fondazione;

b) vagliare il regolamento dei prestiti, predisposto dal Direttore, su cui esprime un parere.

5. Il Comitato Scientifico dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

ARTICOLO 18 **Revisore unico**

1. Il Revisore Unico è nominato dal Consiglio Regionale fra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (1) Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE e resta in carica cinque anni.

2. Al Revisore Unico spetta un'indennità annua commisurata alla complessità della funzione svolta con riguardo all'entità del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio approvato.

3. Il Revisore Unico vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 123/2011.

4. La relazione con la quale il Revisore Unico esprime il parere sul bilancio di previsione dell'ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

5. Il Revisore Unico esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010.

6. Il Revisore Unico esprime inoltre in via preventiva un parere obbligatorio sulle eventuali operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni anche negli enti di cui all'articolo 8 della Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011)

7. Il Revisore Unico partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 14 del presente Statuto e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

8. I verbali delle attività del Revisore Unico sono riportati su apposito libro.

ARTICOLO 19 **Direttore**

1. Il Direttore della Fondazione è individuato attraverso selezione pubblica mediante procedura comparativa con apposita commissione che formula una terna di candidati idonei ed è poi nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'incarico di Direttore ha durata corrispondente a quella del Consiglio di Amministrazione, che lo nomina entro sei mesi dalla designazione del Consiglio stesso. Fino alla nomina del nuovo Direttore rimane in carica il precedente.

3. Il Direttore cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e coordina le attività della Fondazione sotto l'aspetto scientifico, gestionale ed organizzativo.

4. In particolare il Direttore svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b) predispone il/i piano/i e il/i programma/i relativi alle attività della Fondazione;

c) predispone il piano delle collaborazioni internazionali e il regolamento dei prestiti, acquisito il parere del Comitato scientifico;

d) partecipa, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in

occasione delle quali può esprimere pareri e proposte che dovranno essere verbalizzate;

e) predispone i budget previsionali, gli schemi di bilancio e di conto consuntivo;

f) collabora con il Presidente nell'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;

g) pone in essere tutte le attività che gli vengano delegate dal Presidente;

h) garantisce la messa in opera delle attività previste dai piani e dai programmi delle attività, delle quali coordina l'implementazione anche per quanto attiene le risorse umane dedicate;

i) predispone la relazione annuale sulle attività svolte dalla Fondazione;

j) predispone il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente Statuto.

5. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.

ARTICOLO 20

Remunerazione

1. Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio di Amministrazione, di componente dell'Assemblea, del Comitato scientifico non sono remunerate.

2. Ai titolari delle cariche di cui al comma precedente spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Revisore.

3. Al Revisore unico spetta una remunerazione annua, che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo 18 del presente Statuto.

4. Al Direttore spetta una remunerazione annua nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con la maggioranza di cui all'articolo 14, comma 12, acquisito il parere del Revisore unico.

ARTICOLO 21

Linee di indirizzo, piani e programmi

1. Le linee di indirizzo annuali con proiezione pluriennale per la formazione di piani e programmi delle attività della Fondazione vengono predisposte dal Consiglio di Amministrazione che le approva, acquisito il parere dell'Assemblea e del Comitato scientifico, di norma entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle attività stesse.

2. I piani e programmi annuali con sviluppo pluriennale relativi alle attività della Fondazione sono predisposti dal Direttore sulla base delle linee di indirizzo di cui al precedente comma 1, acquisito il parere dell'Assemblea e del Comitato scientifico.

ARTICOLO 22

Fondo di dotazione e Fondo di gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile per la gestione d'esercizio.

2. Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti effettuati dai Fondatori.

3. Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile:

a) i conferimenti in denaro, beni, diritti ed ogni altra attribuzione effettuati in sede di atto costitutivo dal Fondatore originario Regione Toscana ovvero dai Fondatori successivi e dai Sostenitori all'atto dell'adesione destinati all'incremento del Fondo medesimo;

b) ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in uso temporaneo alla Fondazione;

c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del Fondo stesso.

4. Il Fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statu-

tarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo.

5. Rientrano nel Fondo di gestione, inteso come il patrimonio utilizzabile nella complessa attività di gestione:

- a) le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- b) le donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici e privati;
- d) i contributi per il funzionamento e l'attività della Fondazione effettuati dal Fondatore originario, dai Fondatori Successivi, dai Sostenitori, dagli Aderenti ovvero da parte di soggetti terzi, che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;
- e) i ricavi e i proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- f) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori ovvero all'atto dell'adesione dai Sostenitori e destinati alla gestione della Fondazione;
- g) appositi fondi di gestione di entità non inferiore a quella di volta in volta deliberata dal Consiglio di Amministrazione, costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione;
- h) risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque fonte e non destinate al fondo di dotazione.

6. Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.

7. È consentito costituire specifici fondi dedicati intesi come fondi di gestione appositamente creati per la gestione di singoli affari.

ARTICOLO 23

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
3. Durante la sua vita alla Fondazione è fatto divieto di distribuire utili od avanzi di gestione nonché fondi e riserve, anche in modo indiretto, ai Fondatori, ai Sostenitori e agli amministratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 24

Vigilanza e controllo

1. La Regione Toscana esercita la vigilanza sulla Fondazione e può disporre lo scioglimento dei suoi organi ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

ARTICOLO 25

Durata ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile e dalle leggi speciali.
2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni concessi in uso dal Fondatore originario Regione Toscana, dai Fondatori successivi ovvero dai Sostenitori ritornano nella disponibilità di questi ultimi, mentre i beni e gli apporti patrimoniali acquisiti in proprietà dalla Fondazione vengono devoluti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne individua il liquidatore, ad altro ente che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta.

ARTICOLO 26

Disposizioni finali

1. Entro 120 giorni dalla costituzione della Fondazione è approvato il Regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente Statuto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

F.to: Enrico Rossi;

F.to: Claudio Rosati;

F.to: Roberto Ferrari;

F.to: Alessandro Compagnino;

F.to: Niccolò Turchini Notaio.